

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PADOVA

Sezione Fallimentare

* * *

CONCORDATO PREVENTIVO ex art. 160 L.F.

FLASH & PARTNERS S.p.A. in liquidazione

(Procedura di C.P. n. 33/2011)

* * *

Note alla relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.

La Società ricorrente, al fine di chiarezza, svolge alcune brevi note alla Relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.

1. "Fondo di riserva" (Pag. 155 e segg. della Relazione)

Per quanto attiene al fondo di riserva, fermo restando quanto illustrato dal Commissario Giudiziale a pag. 156 e seg. della sua Relazione, resta doveroso in ogni caso riepilogare in forma sintetica quanto la ricorrente ha effettivamente appostato quale fondo di riserva nell'ambito del piano finanziario di liquidazione anche se iscritto in voci differenti:

| Descrizione causale accantonamento al fondo di riserva | Importi nel ricorso 14/11/2011 | Importi nel piano 31/12/2011 –rel commissario | Importi effettivi nel piano 31/12/2011 |
|---|-----------------------------------|---|--|
| Rischio di perdita derivante dall'esercizio del diritto di resa da parte di It's News | 720.000 | 0 | 960.000 |
| Eventuali liquidazioni delle indennità per | 1.212.065 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|
| cessazione dei rapporti con gli agenti passati all'affittuaria It's News | | | |
| Eventuale soccombenza nei contenziosi fiscali esistenti | 660.000 | 200.000 | 200.000 |
| Eventuali provvigioni maturate, ma non ancora esigibili | 468.795 | 380.000 | 380.000 |
| Anticipi da clienti non identificati | 164.519 | 0 | 0 |
| Fondo rischi residuale / generico a fronte di eventuali insussistenze e/o sopravvenienze passive incluse eventuali somme da riconoscere ad ING Lease spa | 2.675.621 | 120.000 | 120.000 |
| Fondo spese per la gestione corrente della procedura (in ricorso appostato alla voce di fondo generica) | 0 | 0 | 1.799.919 |
| Debito appostato a favore di ING Lease, direttamente al passivo, ammontante al valore nominale di € 5.000.000, valutabile in moneta concordataria (in ricorso appostato alla voce di fondo generica) | 0 | 0 | 2.000.000 |
| Totale | 5.900.000 | 700.000 | 5.459.919 |

2. "Contenzioso Fiscale" (Pag. 101 e segg. della Relazione)

Per quanto attiene al potenziale rischio legato al contenzioso fiscale in essere con l'Agenzia delle Entrate di Padova e con l'Agenzia delle Entrate di Venezia – sez. Grandi Contribuenti – si fa presente che gli accertamenti cui di riferiscono i contenziosi sono fattispecie speculari a quelli avanzati per gli anni 2005 e 2006 per i quali l'Agenzia ha già inteso fare acquiescenza (vedi processo verbale di contraddittorio prot. Nr. 39125/2012 del 05/04/2012 all. A).

I rispettivi uffici dell'Agenzia stanno effettuando i dovuti controlli prima di esprimersi, ma, come si evince anche dalle memorie predisposte e dalla documentazione già

consegnata, vige una ragionevole logica certezza che gli accertamenti in corso seguano la medesima strada (vedi memorie depositate all. B e C).

Ciò viene anche confermato nella relazione del Commissario Giudiziale (Pag. 103) che recita :*"l'ufficio, quindi, visto l'esito delle vertenze relative all'anno 2005/2006, dovrà valutare anche in questo caso l'archiviazione di questo contenzioso, in considerazione del fatto che la materia del contendere è la stessa instaurata per l'anno 2005."*

3. **"Il contratto di Leasing con il Gruppo Ing Lease** (Pag. 85 e segg. della relazione)
il rapporto contrattuale tra Ing Lease (Italia) S.p.a. e Flash e i possibili effetti sul piano concordatario

Come già esposto nella domanda di concordato preventivo, Flash è attualmente parte di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un fabbricato ad uso industriale-commerciale sito a San Martino di Lupari (PD) ed in fase di ultimazione, la cui proprietà è in capo a ING Lease (Italia) S.p.A. Flash è diventata utilizzatrice di quel bene in data 15 novembre 2010, subentrando nella posizione di Fashion Group S.r.l. che aveva originariamente stipulato il contratto di leasing n. 72159/001 il 31 gennaio 2006, poi integrato dall'appendice sottoscritta il 29 luglio 2008 e successivamente modificato con ulteriore appendice sottoscritta da Flash subito dopo il subentro di quest'ultima nel contratto.

Flash si è resa inevitabilmente inadempiente al contratto di leasing, non pagando i canoni o comunque non eseguendo i pagamenti contrattualmente previsti; ne consegue un diritto di ING Lease di chiedere al Giudice la risoluzione contrattuale ed il risarcimento dei danni che, a termini di contratto, potrebbero ammontare a circa 24 milioni di Euro.

Naturalmente, l'eventuale risoluzione del contratto di leasing assicurerebbe comunque in capo a ING Lease la proprietà dell'immobile, cosicchè l'effettivo impatto sul piano concordatario sarebbe pari alla differenza tra i 24 milioni di danni ed il valore di

mercato dell'immobile (valutato intorno ai 15 milioni dai periti incaricati da Flash e circa 13 milioni dall'esperto nominato dal Commissario Giudiziale). La differenza tra i due sopra indicati valori appare dunque superiore rispetto al fondo rischi assegnato alla posizione ING Lease nel Piano Finanziario (5 milioni di Euro).

Tale divario potrebbe ulteriormente aumentare considerando che il comune di San Martino di Lupari, con ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2012, ha ordinato a Flash, a ING Lease, all'arch. Francesco Baggio e a Vilnai S.p.A. la demolizione di alcune opere realizzate nel fabbricato in costruzione, ritenute abusive, ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi. E' evidente che, ove la demolizione effettivamente avvenisse, ING Lease perderebbe la possibilità di allocare quel bene ed il credito della stessa di cui tenere conto nell'ambito della procedura sarebbe di 24 milioni di Euro.

In realtà, le vicende verificatesi dopo il deposito della domanda di concordato preventivo consentono di concludere, in termini di alta probabilità, che il rischio collegato al debito di ING Lease sia rimasto pari a 5 milioni di Euro, così come indicato nel Piano Finanziario relativo al **ricorso ex art. 160 L.F. depositato il 14 novembre 2011.**

Partendo dal problema di carattere urbanistico sopra menzionato, va evidenziato che sia ING Lease che Flash, con due distinti ricorsi, hanno impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di San Martino di Lupari, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.

In data 5 aprile 2012 il Comune di San Martino di Lupari ha comunicato agli interessati l'avvio del procedimento di revisione in autotutela dell'ordinanza di demolizione, riservandosi di tornare sui propri passi (anche revocando o annullando l'ordinanza medesima) dopo la conclusione dell'istruttoria sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria che Flash aveva presentato ancora il 22 dicembre 2011 e cioè prima dell'emissione dell'ordinanza di demolizione.

Sempre il 5 aprile 2012, il Comune ha notificato a Flash anche i motivi che, allo stato, osterebbero al rilascio del permesso di costruire, assegnando temine di 15 giorni per la presentazione di una memoria di osservazioni.

Fermo restando che la memoria richiesta sarà tempestivamente depositata, si può già ragionevolmente sostenere che quasi tutti i motivi ostativi indicati dall'ente possono essere superati, rimanendo concreto solo il rischio che non sia sanabile il problema del superamento delle altezze di una parte del fabbricato. Ma anche ove così fosse, si potrà precisare che l'istanza di sanatoria deve intendersi richiesta partitamente per ciascuna difformità rilevata e che perciò dovrà essere denegata (laddove ve ne siano i presupposti) per le sole singole opere reputate non sanabili.

In buona sostanza, le recenti decisioni del Comune di San Martino di Lupari aprono uno spiraglio che può ragionevolmente condurre, come esito finale peggiore per Flash, al riconoscimento di una difformità parziale; il procedimento di riesame potrà portare quindi all'annullamento in autotutela dell'ordinanza di demolizione, alla (ri)qualificazione dell'abuso come difformità parziale e all'irrogazione di una sola sanzione pecuniaria.

Tale sanzione, peraltro, è quantificabile in una somma compresa tra un minimo di circa 70.000 Euro ed un massimo di circa 270.000 Euro, come accertato – attraverso una compiuta disamina della situazione – dal dott. Lorenzo Benvenuti, il quale ha fornito un'apposita relazione sul punto al Commissario Giudiziale.

E' evidente, del resto, che il cambio di rotta dell'amministrazione comunale è stato dettato dai ricorsi al TAR proposti contro l'ordinanza di demolizione, i cui motivi devono avere preoccupato il Comune in ordine alla tenuta dell'ordinanza di demolizione. La prova è nella stessa memoria difensiva depositata dal comune nell'ambito del procedimento giurisdizionale, nella quale è stato dato molto risalto all'avvio del procedimento di riesame, probabilmente con l'intento di far credere al Giudice che l'ordinanza di demolizione possa essere annullata, quando - in realtà - tale esito finale non si può dire ancora scontato.

L'udienza tenutasi per discutere sulla domanda cautelare di sospensione dell'ordinanza impugnata ha offerto ulteriori motivi di ottimismo, dal momento che il Tribunale si è riservato di definire il procedimento con sentenza definitiva abbreviata, entrando nel merito della legittimità del provvedimento impugnato.

Atteso che il ricorso di Flash non appariva *ictu oculi* infondato, la scelta della sentenza semplificata nel merito fa pensare che il collegio abbia reputato manifestamente fondate le doglianze dei ricorrenti, magari con riguardo al motivo rappresentato dalla pendenza di un procedimento di sanatoria non ancora concluso.

Il fatto poi che il Tribunale abbia rigettato la richiesta del Comune di riunire il procedimento che riguardava il ricorso proposto da Flash (e dall'arch. Baggio) a quello concernente il ricorso proposto da ING Lease, fa ulteriormente ritenere che il Giudice abbia avvertito la necessità di eliminare con urgenza un atto reputato illegittimo e foriero di gravi conseguenze per i destinatari dello stesso.

Vi sono dunque buoni motivi per auspicare che gli effetti dell'ordinanza di demolizione vengano paralizzati ed anche in via definitiva. Conseguentemente, del tutto teorico è il rischio che il credito di ING Lease si cristallizzi nella somma di 24 milioni di Euro circa.

***** ***** *****

Ridimensionata l'incognita urbanistica, si può dimostrare che anche la spada di damocle delle "intenzioni del leasing" sia nei fatti inconsistente e cioè alla luce dell'accordo che sembra stia maturando tra ING Lease e Flash, i cui termini essenziali sono già stati illustrati al Commissario Giudiziale e confermati per iscritto da una comunicazione del legale che difende la società di leasing (in possesso dello stesso Commissario).

In sostanza, ING Lease si è resa disponibile a concludere un accordo di tipo transattivo con Flash, in base al quale **l'importo del suo credito che essa è disposta ad affermare nella procedura di concordato preventivo (e che sarà quindi soddisfatto nella percentuale che verrà indicata) è pari a soli Euro 5.000.000,00, con rinuncia di ogni**

altra pretesa nei confronti di Flash. Ciò è in linea con quanto preventivato da Flash nella sua originaria proposta di concordato preventivo.

Invero, ING Lease – per soddisfare il suo credito ulteriore – oltre al prezzo ricavabile dalla vendita dell’immobile, ha deciso di accettare l’intervento e l’accollo da parte di una terza società, la quale costituirà delle solide garanzie reali per assicurare il pagamento del dovuto.

Una firma formale di un contratto di transazione valido ed efficace ancora non c’è, ma si tratta solo di tempo, perché vi è un accordo tra le parti sui punti più qualificanti, che non è ragionevole pensare possa essere messo in discussione.

Peraltro, le considerazioni sopra svolte in merito alle probabilità che l’ordinanza di demolizione del Comune possa essere annullata, riduce al minimo i dubbi che non possa avverarsi la condizione sospensiva apposta alla transazione con ING Lease (rappresentata, appunto, dall’annullamento dell’ordinanza di demolizione).

***** ***** *****

In conclusione, quindi, si può ragionevolmente affermare che il c.d. “rischio ING Lease” debba essere ricondotto nei suoi binari iniziali, praticamente escludendo un aggravio del piano concordatario, in ragione della probabilità che il credito della società di leasing rimanga ancorato alla somma di Euro 5.000.000,00 prevista.

4. “Il contratto di affitto di azienda (Pag. 82 e segg. della Relazione) - Sulla lettera di patronage di italservices s.p.a. a sostegno di it’s news S.p.a.

All’adunanza dei creditori del 13 aprile 2012 si è arrivati senza che Italservices S.p.A., controllante di It’s News S.p.A., abbia sottoscritto una lettera di *patronage* a garanzia dell’obbligazione assunta dalla seconda società di pagare il prezzo pattuito per l’acquisto dell’azienda di Flash, come da opzione già esercitata.

Sul punto va precisato che le trattative tra le parti sono in corso da molto tempo e sono in via di definizione; Italservices S.p.A. attende che le parti dell’attuale contratto

di affitto d'azienda (Flash e It's News S.p.A) concludano le verifiche circa i reciproci rapporti debito e credito, processo che è stato lungo ed articolato in virtù del subentro dell'affittuaria nei rapporti di fornitura contratti da Flash, degli accoli dei relativi debiti e dei calcoli delle compensazioni delle reciproche partite, tutti elementi che concorrono a definire lo stesso prezzo di vendita dell'azienda.

Tale attività di verifica può dirsi ormai arrivata alla fine ed è altamente probabile che si concluda prima della fine di aprile, aprendo così le porte al rilascio della lettera di *patronage* da parte di Italservices S.p.A.

***** ***** *****

A prescindere da quanto appena spiegato, va comunque evidenziato nuovamente un concetto che già si è avuto modo di illustrare al Commissario Giudiziale.

Come anticipato, il capitale sociale di It's News S.p.A. è detenuto per intero da Italservices S.p.A. Quest'ultima società detiene importanti marchi del settore abbigliamento (MET, CYCLE, ecc.), opera da molti anni, è finanziariamente e patrimonialmente solida e ha chiuso l'ultimo esercizio 2011 con un fatturato consolidato di circa 110 milioni di euro.

Si osservi che It's News S.p.A. è una società che all'atto della perfezione del contratto di affitto di azienda non aveva patrimonio proprio, ad oggi ha un capitale sociale di Euro 700.000,00 interamente sottoscritto e versato da Italservices S.p.A., chiude il primo esercizio (che recepisce le vendite delle sole stagioni autunno e inverno 2011-2012) con circa 21 milioni di fatturato e verosimilmente chiuderà il secondo esercizio con un fatturato di circa 35 milioni di euro.

Dal punto di vista degli affidamenti bancari, atteso che i tempi medi dei pagamenti dei clienti nel settore moda oscillano tra i 120 ed i 150 giorni, ciò si è tradotto nella necessità per It's News S.p.A. di essere affidata in fase di avvio (e cioè già dal 25 luglio 2011) per circa 10 milioni di euro, ovvero gli impegni minimi da assumere con fornitori e costi di struttura fissi.

Tali dati sono di fondamentale importanza poiché rappresentano in modo chiaro e incontrovertibile che It's News S.p.A. è stata affidata dal sistema bancario in quanto controllata e garantita da Italservices S.p.A., in caso contrario mai e poi mai avrebbe potuto assumere in affitto l'azienda di Flash e quindi gli ingentissimi impegni finanziari che ne derivano.

Venendo al tema che ci occupa, è altrettanto vero che se It's News S.p.A. per qualsiasi ragione dovesse anche solo andare in sofferenza col sistema bancario (per non pensare ad una procedura di ristrutturazione dei debiti o concorsuale), la controllante Italservices S.p.A. – a livello bancario – verrebbe colpita dalla stessa identica sorte. Per meglio dire, l'eventuale revoca dei fidi concessi ad It's News S.p.A. determinerebbe certamente l'automatica revoca dei fidi ad Italservices S.p.A., con le ovvie conseguenze per un'azienda la cui operatività dipende per intero dal supporto bancario (si ribadisce che in questo settore il 50% del fatturato deve essere sostenuto dalle banche, attesi i lunghi tempi di incasso dei crediti).

Tale effetto domino, intuibile dal punto di vista aziendale-societario, è la conseguenza di quanto accade, non solo per effetto della prassi del settore, nel mondo bancario sotto forma del fenomeno del cosiddetto CONSOLIDATO BANCARIO.

Ne discende che, pur non sussistendo una garanzia diretta di Italservices S.p.A. per le obbligazioni assunte da It's News S.p.A. verso Flash col contratto di affitto di azienda del 25 luglio 2011, tale garanzia è insita nelle garanzie bancarie assunte da Italservices S.p.A. a favore di It's News S.p.A., garanzie che non consentono a It's News S.p.A. l'insolvenza con chicchessia.

Ne deriva, a parere dello scrivente, la superfluità della lettera di patronage di Italservices S.p.A. a favore di It's News S.p.A. per le obbligazioni da quest'ultima assunte verso Flash, poiché la relazione societaria tra controllante (Italservices S.p.A.) e controllata (It's News S.p.A.) e le garanzie bancarie rese dalla prima a favore della seconda rappresentano, per i motivi suddetti, ben più di un impegno fondato su una lettera di *patronage*.


Conclusioni:

Per tutto quanto esposto, si ritiene che **la realistica previsione di soddisfazione concordataria, nella peggiore delle ipotesi,** senza per altro intervenire sulle altre poste valutative del Commissario (svalutazione magazzino e rischio IT's) in quanto non oggettivamente confutabili essendo poste valutative, possa essere così riepilogata sulla base della tabella come proposta dal Commissario Giudiziale a pag. 173 e segg.ti:

| Analisi del rischio e calcolo della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografi | | | |
|---|---|--------------|---|
| Area di rischio | Descrizione | | |
| Rischio fiscale / influenza la massa Creditoria dei privilegiati | Fondo per accantonamento relativo all'anno 2008 | Zero | |
| | Fondo per l'accertamento relativo all'anno 2007 | Zero | |
| | Cartella esattoriale 36 bis mod unico 2010 / iva | 14.575,01 | + |
| | Sanzioni relative all'anno 2004 | Zero | |
| | Subtotale | 14.575,01 | + |
| | Fondo per il contenzioso fiscale appostato | 200.000,00 | - |
| | Rischio Fiscale | zero | |
| Rischio ING Lease Influenza l'importo dei creditori in Chirografo | Debito richiesto in ammissione al passivo dalla società | 5.000.000,00 | + |
| | Debito iscritto al passivo dalla società | 5.000.000,00 | - |
| | Rischio ING Lease | Zero | |
| Magazzino influenza l'importo dell'attivo del piano finanziario | Rischio magazzino (secondo la valutazione del perito della procedura) | 480.000,00 | |
| Rischio IT'S News influenza l'importo dell'attivo del piano finanziario | Maggiore accantonamento per rischio It's News | 2.000.000,00 | |

| Calcolo percentuale concordataria | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|---|
| | Attivo come riportato nel piano finanziario proposto da Flash & Partners in liquidazione | 21.673.665,50 | + |
| | Maggior svalutazione magazzino | 480.000,00 | - |
| | Maggior Rischio It's News | 2.000.000,00 | - |
| | Attivo rettificato sulla base dell'analisi del rischio | 19.193.665,50 | |
| | Creditori privilegiati come da piano finanziario proposto | 4.888.209,19 | + |
| | Rischio fiscale | Zero | |
| | Totale creditori privilegiati rettificati | 4.888.209,19 | |
| | Crediti in chirografo come da piano finanziario proposto | 41.942.528,83 | |
| | Rischio ING Lease | Zero | |
| | Crediti in chirografo rettificati in base all'analisi del rischio | 41.942.528,83 | |
| | Attivo disponibile per la soddisfazione dei creditori in chirografo | 14.305.456,31 | |
| | Crediti in chirografo | 41.942.528,83 | |
| | Percentuale soddisfacimento creditori chirografi | 34,107% | |

Dott. Massimo Caccialupi



Allegati:

- All. "A" – Processo Verbale di Costatazione
- All. "B" - Memoria relativa all'accertamento
- All. "C" - Memoria relativa all'accertamento

Direzione Provinciale di Padova

UFFICIO CONTROLLI – TEAM N. 1

Funzionario: Friso Federico

tel. 049.7911616

e-mail: federico.friso@agenziaentrate.it

Prot. n. 39125/2012


PROCESSO VERBALE DI CONTRADDITTORIO
DECRETO LEGISLATIVO 19/06/97 N. 218

L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di aprile (05/04/2012), presso i locali dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova – dinanzi a me Federico Friso si è presentato l'avv. Cristina Periti nata a Fiorenzuola D'Arda (PC) il 12.07.1977, giusta delega rilasciata dal sig. Massimo Caccialupi, legale rappresentante della società Flash & Partners SpA in liquidazione, al quale è stato notificato in data 25/11/2011 avviso di accertamento n. T6S030103864 per l'anno d'imposta 2006.


L'UFFICIO comunica di aver provveduto ad annullare integralmente l'avviso di accertamento sopra richiamato in esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. 564/94, convertito dalla L. 30/11/94 n. 656 e D.M. 11/02/97 n. 37 (comunicazione del provvedimento di autotutela viene consegnata al rappresentante della Parte). Con riferimento all'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, si rappresenta che è stato proposto al Team Legale di non procedere con l'impugnazione della sentenza sfavorevole all'Ufficio emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale.

In riferimento a quanto sopra esposto si redige il presente verbale, che viene, seduta stante, firmato dal rappresentante dell'Ufficio e dalla Parte (o dal delegato), al quale viene consegnata una copia.

IL FUNZIONARIO



LA PARTE



DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI

**COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA TOTALE RELATIVA A:
AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T6S030103864/2011 Cod. Fiscale : 03794420285**

**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO CONTROLLI
VIA TURAZZA 37
C.A.P. 35128 PADOVA**

Numero del procedimento: T6SX30100079/2012

Alla Societa'
FLASH & PARTNERS SPA IN LIQUIDAZIONE
con sede in VIA VITTORIO VENETO 99,
35019 - TOMBOLO (PD)

rappresentata dal Signor
BERTONCELLO ROMEO
nato a CITTADELLA (PD) il 12/05/1951
con domicilio fiscale in VIA MOTTE 11,
35018 - SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
codice fiscale BTRMOS1E12C743J

Oggetto: Avviso di accertamento n. T6S030103864/2011
Annullamento totale di atto in esercizio del potere di autotutela, ai sensi
dell'art. 2 quater del D.L. 564/94, convertito dalla L. 30 Novembre 1994, n. 656 e
del D.M. 11 Febbraio 1997, n. 37.

Si comunica che quest' ufficio con provvedimento n. prot. 36633 del 30/03/2012, ha
disposto l'annullamento totale del seguente atto:

Avviso di accertamento n. T6S030103864 relativo all' anno di imposta 2006
Notificato in data 25/11/2011

A seguito dell' annullamento disposto dall' ufficio, il suddetto atto di accertamento e' privo
di effetti e le somme richieste non sono dovute.

Funzionario responsabile del procedimento **FRISO FEDERICO**
Tel. 049.791161 - Email: federico.friso@agenziaentrate.it


La presente comunicazione si compone di 1 Pagine

Data

Imbro dell'ufficio

Il Direttore Provinciale

**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Massimo ESPOSITO**



ALL. "B"

FLASH & PARTNERS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

**COSTI BLACK LIST
RISPOSTA ALL'INVITO N. 100011/2012
DEL 07/02/2012**

MEMORIA

Il sottoscritto CACCIALUPI MASSIMO nato a Milano il 14/05/1949 e ivi residente in via Vivaio, 16, C.F. CCCMSM49E14F205E, in qualità di liquidatore della società **"FLASH & PARTNERS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE"** con sede legale ed amministrativa in Tombolo (PD), via Vittorio Veneto n. 99, Codice fiscale 03794420285 (di seguito "la Società")

PREMESSO CHE

- in data 21 dicembre 2010 veniva notificato alla Società dalla Guardia di Finanza – Comando Nucleo di Polizia Tributaria di Padova, processo verbale di constatazione relativo al periodo di imposta 2007;
- in tale PVC venivano contestati acquisti da fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata;
- l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in data 10 febbraio 2012, ha notificato alla scrivente società invito n. 100011/2012, con il quale veniva richiesto di fornire entro 90 giorni le prove che i fornitori degli acquisti contestati con il PVC di cui sopra svolgano prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

PRODUCE LA SEGUENTE MEMORIA AL FINE DI DARE DIMOSTRAZIONE DI QUANTO RICHIESTO CON L'INVITO N. 100011/2012

La Società Flash & Partners Spa nasce nel febbraio del 2003 a seguito di un'operazione di conferimento di due rami di azienda, uno produttivo e l'altro commerciale, detenuti rispettivamente dalla società Fashion Group Srl e dalla società Flash & Partners Srl.

Le due società operavano nel mercato della moda già da molti anni; Fashion Group Srl si occupava della creazione, dello sviluppo e della produzione dei modelli, mentre Flash & Partners Srl si occupava della loro commercializzazione. La riunione dei due rami aziendali aveva come obiettivo la razionalizzazione della struttura dei costi e la creazione di sinergie operative all'interno del gruppo.

L'operazione di aggregazione delle due aziende si è dimostrata una scelta quanto mai proficua, in quanto i ricavi della società sono aumentati in maniera esponenziale in seguito alla predetta fusione.

Infatti nel 2003 la Società Flash & Partners Spa fatturava circa 15 milioni di Euro, arrivando alla fine del 2007 ad un fatturato di oltre 100 milioni di Euro.

L'esplosione dei ricavi è stata inaspettata anche per gli stessi soci amministratori, i quali si sono trovati a dover governare un'azienda in rapida e cospicua espansione.

Come tutte le grandi aziende operanti nel campo della moda, la Società ha dovuto abbandonare la produzione italiana per affidarsi a quella dei paesi del Far East al fine di guadagnare competitività rispetto alla concorrenza in termini di costi di produzione e, quindi, di prezzo dei propri prodotti sul mercato.

In tale contesto la Società inizia per la prima volta ad affidarsi a fornitori, principalmente cinesi, la cui selezione avveniva non direttamente ma attraverso soggetti di fiducia, per lo

più intermediari, i quali da tempo operavano in quella zona del mondo e che, di volta in volta, proponevano al management della Società i fornitori che ritenevano più adatti alle esigenze produttive. Il successo di queste collaborazioni dipende molto anche dall'abilità dell'agente nel far realizzare, al produttore da lui individuato e segnalato all'azienda, il lavaggio, l'effetto ecc... necessari alla creazione di prodotti in linea con l'immagine dei nostri marchi. Tali prodotti spesso non sono di semplice realizzazione e quindi, una volta raggiunto il risultato voluto con un produttore, non se ne cerca un altro in quanto lo stesso risultato è difficilmente replicabile da altri produttori.

Come ben risaputo tali fornitori sono essenzialmente produttori di nazionalità e residenza cinese, che però di regola fatturano le loro lavorazioni attraverso società generalmente collocate all'estero e, nella fattispecie, in Hong Kong. Tale situazione viene subita dalla Flash & Partners Spa, in quanto si trova ad operare in un sistema che non è in grado di governare per motivi sia dimensionali che di conoscenza diretta dei produttori.

E' per questo che all'interno della propria contabilità sono annotate fatture emesse da soggetti residenti in Hong Kong.

Fatte queste premesse, sulle ragioni che hanno originato l'acquisto di prodotti da paesi "black list", con la seguente memoria si intende evidenziare ed illustrare entrambe le esimenti previste dall'art. 110 del T.U.I.R. per la deducibilità di tali costi.

**1) Effettivo interesse economico e concreta esecuzione delle operazioni
(seconda esimente prevista dall'art. 110, comma 11 TUIR)**

Come noto, l'art. 110, comma 11, TUIR prevede che il regime dell'indeducibilità delle transazioni con soggetti siti in Stati o territori c.d. *black list* non trovi applicazione se il contribuente dimostra, alternativamente,

- che il fornitore svolge "*prevalentemente un'attività commerciale effettiva*" o

- *che "le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione".*

Si illustra per prima l'esistenza della seconda esimente, ossia l'economicità delle transazioni e la loro concreta esecuzione, poiché questa dimostra inconfutabilmente che il regime dell'indeducibilità previsto dall'art. 110, comma 10, TUIR non è applicabile alla scrivente società.

Sul punto si evidenzia che i verificatori hanno già dato contezza nella propria verifica che le operazioni hanno avuto concreta esecuzione; quindi nella presente memoria si andrà ad evidenziare solo l'esistenza dell'effettivo interesse economico che la Società ha ritratto dall'utilizzo di tali fornitori, dando per dimostrato che le operazioni hanno avuto effettiva esecuzione.

Al fine di dimostrare l'effettivo interesse economico si produce in allegato un tabulato riepilogativo con singoli tabulati specifici (All. 1), suddiviso per fornitore e per tipologia di prodotto, nel quale sono riepilogati i costi di acquisto e di produzione dei beni provenienti da fornitori con sede in paesi a fiscalità privilegiata, nonché il prezzo medio di vendita di tali prodotti, con evidenziato il margine conseguito.

La colonna B del suddetto tabulato descrive lo stato del bene acquistato ("prodotti finiti" o "semilavorati").

Il costo di acquisto della colonna H è comprensivo dei costi accessori (dazi, noli, etc). Nel caso dei prodotti catalogati come "semilavorati" sono stati aggiunti (colonna I) anche i costi di completamento specifici.

Il costo complessivo così determinato per ogni articolo (colonna M) è stato diviso per il numero di pezzi acquistati (colonna G) venendo così a calcolare il costo unitario complessivo del prodotto finito per ogni singolo articolo (colonna N).

Teniamo presente che, per gli articoli che erano "semilavorati" all'acquisto, tale costo complessivo è comprensivo anche di alcune lavorazioni effettuate da soggetti italiani, con una incidenza di costo decisamente superiore rispetto al costo complessivo degli articoli acquistati già come "prodotti finiti".

Il costo complessivo per ogni articolo è stato poi confrontato con il prezzo medio effettivo di vendita (colonna O), evidenziando la percentuale di ricarico conseguita (colonna Q).

Analogo confronto è stato fatto anche con il prezzo teorico di listino (colonne R, S e T).

Come si può vedere, il margine conseguito è molto positivo, dimostrando in maniera palese **la convenienza e l'interesse economico dell'operazione effettuata.**

Al fine di far risaltare ancor di più tale interesse economico si porta a conoscenza che in quell'anno la marginalità complessiva dell'azienda, comprensiva quindi di quella realizzata con la vendita dei prodotti acquistati da fornitori privilegiati, è stata mediamente del 36,55% (All. 2).

Ad ulteriore riprova dell'economicità delle transazioni contestate, la società ha chiesto, per un campione variegato di modelli della collezione 2007, un preventivo ad un fornitore residente per la realizzazione in Italia degli stessi.

Il preventivo è riportato nell'allegato 3) assieme ad una tabella riepilogativa che riporta il codice modello e il prezzo indicato nel preventivo del fornitore italiano. Lo stesso prezzo viene poi incrementato del costo medio (pari a 2 €) degli accessori personalizzati (patch, bottoni, etichette, cartellini, sacchetti, ecc... con il logo del marchio) ed abbattuto del 12% per tenere conto del tasso di inflazione.

Come si evince dalla tabella, **in tutti i casi la società ha ottenuto un risparmio acquistando dai fornitori c.d. black list.**

Inoltre, nella quasi totalità dei casi l'aggravio di costo che la società avrebbe subito acquistando invece dal fornitore italiano risulta particolarmente elevato (in più dell'80% dei casi sarebbe andato da oltre il 50% fino anche a quasi il 110 %)

Infine, per diversi modelli del campione il costo di acquisto dal fornitore residente sarebbe stato molto vicino al prezzo medio di rivendita ottenuto dalla società e si sarebbe realizzato quindi un margine sicuramente troppo basso per coprire gli altri costi generali e distributivi dell'azienda. Ciò, in tutta evidenza, avrebbe obbligato la società ad applicare prezzi di vendita superiori perdendo una parte dei propri clienti finali. Ricordiamo, infatti, che Flash & Partners non commercializza *griffe* di lusso, ma prodotti di fascia media, ossia per clienti finali massimamente attenti al prezzo del prodotto, per i quali, in altre parole, l'aumento anche di soli 20 o 30 € su un capo potrebbe comprometterne l'acquisto.

2) Prevalente svolgimento da parte del fornitore di un'attività commerciale effettiva (prima esimente di cui all'art. 110, comma 11 TUIR)

Nonostante il TUIR preveda, pacificamente, che le due esimenti siano tra loro alternative, ai fini collaborativi e per dimostrare l'assoluta legittimità dell'operato della scrivente società, si producono anche documenti attestanti lo svolgimento, da parte dei fornitori contestati, di un'attività commerciale effettiva.

Occorre premettere che nel caso in cui si operi con soggetti terzi, non collegati, non correlati o non facenti parte dello stesso gruppo il reperimento della documentazione che sarà di seguito prodotta non è agevole e spesso si incontrano ritrosie e scarsa collaborazione da parte degli stessi fornitori che non comprendono le ragioni delle richieste di documentazione sociale, statutaria, contabile o bancaria.

Ad ogni modo la società, al fine di sgombrare ogni dubbio circa la bontà del proprio operato, si è adoperata anche per raccogliere documentazione attestante lo svolgimento di un'attività commerciale da parte dei fornitori contestati.

Alla presente memoria si allega, dunque, la seguente documentazione:

- **Arma Far East (Hong Kong) Ltd (All. 6)**
 - **Iscrizione annuale CCIAA locale**
 - **Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry**
 - **Certificato di prima iscrizione (2005)**
 - **Statuto sociale**
 - **Dichiarazione annuale redditi/soci**

- **Best Honour Corporation Ltd. (All. 7)**
 - **Iscrizione annuale CCIAA locale e pagamento diritti**
 - **Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry**
 - **Certificato di prima iscrizione (2002)**
 - **Statuto sociale**
 - **Dichiarazione annuale redditi/soci**
 - **Fatture utenze**
 - **Attestazione dipendenti in forza**
 - **Quietanza contributi assicurazione dipendenti**

- Ente (HK) Merchandising Co. Ltd (All. 8)
 - Iscrizione annuale CCIAA locale
 - Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
 - Certificato di prima iscrizione (1999)
 - Statuto sociale
 - Dichiarazione annuale redditi/soci
 - Contratti d'affitto
 - Dichiarazioni remunerazioni dipendenti
 - Prospetto retribuzioni e contribuzioni dipendenti
 - Polizza assicurativa
 - Certificato di registrazione per l'import-export
 - Fatture utenze e affitto

- Global Link Garment Ltd (All. 9)
 - Iscrizione annuale CCIAA locale
 - Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
 - Certificato di prima iscrizione (2001)
 - Statuto sociale
 - Dichiarazione annuale redditi/soci
 - Contratti di consulenza
 - Contratti di distribuzione esclusiva
 - Ricevute utenze e spese amministrative

- **Gracedon Knitters Ltd (All. 10)**
 - **Iscrizione annuale CCIAA locale**
 - **Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry**
 - **Certificato di prima iscrizione (1987)**
 - **Certificati di variazione denominazione (1988 e 1991)**
 - **Statuto sociale**
 - **Dichiarazione annuale redditi/soci**
 - **Fatture utenze**

- **Great Pacific (Far East) Ltd (All. 11)**
 - **Iscrizioni annuali CCIAA locale**
 - **Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry**
 - **Certificato di prima iscrizione (1986)**
 - **Certificato di variazione denominazione (1986)**
 - **Statuto sociale**
 - **Dichiarazione annuale redditi/soci**
 - **Comunicazioni varie**
 - **Fatture utenze**
 - **Contratto d'affitto**
 - **Polizza assicurativa dipendenti**

- **Jeanswear Services Far East Ltd (All. 12)**
 - **Iscrizione annuale CCIAA locale**

- Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
- Certificato di prima iscrizione (1998)
- Statuto sociale
- Dichiarazione annuale redditi/soci
- Comunicazione variazione amministratore
- Fatture utenze varie
- Quietanza contributi dipendenti
- Rinnovo contratto d'affitto

- JF (Asia) International Ltd (All. 13)

- Iscrizione annuale CCIAA locale
- Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
- Certificato di prima iscrizione (2006)
- Statuto sociale
- Dichiarazione annuale redditi/soci

- Lexs International Fashion Trading Ltd (All. 14)

- Iscrizione annuale CCIAA locale
- Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
- Certificato di prima iscrizione (2006)
- Statuto sociale
- Dichiarazione annuale redditi/soci
- Comunicazioni varie

- Fatture varie utenze
 - Nominativi dipendenti
 - Documentazione comprovante la spedizione di merci
-
- **Lonigo Corp. Ltd (All. 15)**
 - Contratto di licenza
-
- **Massima Ltd (All. 16)**
 - Iscrizione annuale CCIAA locale
 - Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
 - Certificato di prima iscrizione (2001)
 - Statuto sociale
 - Certificati vari
 - Dichiarazione annuale redditi/soci
-
- **Metal Creation (& Design) Ltd (All. 17)**
 - Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
 - Certificato di prima iscrizione (2007)
 - Statuto sociale
 - Delibere e comunicazioni varie
 - Dichiarazione annuale redditi/soci

- **Oriental Development Ltd (All. 18)**
 - **Iscrizione annuale CCIAA locale**
 - **Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry**
 - **Certificato di prima iscrizione (2002)**
 - **Statuto sociale**
 - **Variatione denominazione (2003)**
 - **Dichiarazione annuale redditi/soci**

- **Pacific Union Manufacturing Ltd (All. 19)**
 - **Iscrizione annuale CCIAA locale**
 - **Certificato di prima iscrizione (2006)**
 - **Fatture utenze varie**
 - **Autorizzazione all'uso di locali e macchinari**
 - **Registro dipendenti**

- **Tailor Denim Studio Co. Ltd (All. 20)**
 - **Iscrizione annuale CCIAA locale**
 - **Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry**
 - **Certificato di prima iscrizione (2005)**
 - **Certificati di ariazione denominazione (2006)**
 - **Statuto sociale**
 - **Dichiarazione annuale redditi/soci**

- Zenhank Garment Factory Ltd (All. 21)
 - Iscrizioni annuali CCIAA locale
 - Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
 - Certificato di prima iscrizione (1976)
 - Statuto sociale
 - Dichiarazione annuale redditi/soci
 - Comunicazione cambio sede legale
 - Quietanza contributi assicurazione dipendenti
 - Contratto di leasing dei locali
 - Fatture utenze varie

Sulla base della documentazione prodotta si ritiene di aver dimostrato l'esistenza di entrambe le esimenti previste dall'art. 110 comma 11 del Tuir (nonostante l'alternatività delle stesse) per la deducibilità dei costi derivanti dall'acquisto di prodotti da fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata.

A disposizione per eventuali chiarimenti e/o per un incontro porgo distinti ossequi.



Massimo Cacciagruppi

Allegati:

- 1) Prospetto riepilogativo costi, prezzi di vendita e margini e tabulati di dettaglio.
- 2) Prospetto calcolo marginalità media dell'azienda nell'anno 2007
- 3) Prospetto di confronto costo effettivo e costo di acquisto da fornitore italiano;
- 4) Fatture di vendita di campionari a Best Honour Corporation Ltd.
- 5) Fatture di acquisto costi di completamento
- 6) Documenti "Arma Far East (Hong Kong) Ltd"
- 7) Documenti "Best Honour Ltd"
- 8) Documenti "Ente (HK) Merchandising Co. Ltd"
- 9) Documenti "Global Link Garment Ltd"
- 10) Documenti "Gracedon Knitters Ltd"
- 11) Documenti "Great Pacific (Far East) Ltd"
- 12) Documenti "Jeanswear Services Far East Ltd"
- 13) Documenti "JF (Asia) International Ltd"
- 14) Documenti "Lexs International Fashion Trading Ltd"
- 15) Documenti "Lonigo Corp. Ltd"
- 16) Documenti "Massima Ltd"
- 17) Documenti "Metal Creation (& Design)"
- 18) Documenti "Oriental Development Ltd"
- 19) Documenti "Pacific Union Manufacturing Ltd"
- 20) Documenti "Tailor Denim Studio Co. Ltd"
- 21) Documenti "Zenhank Garment Factory Ltd"

ALL. "C"

FLASH & PARTNERS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

**COSTI BLACK LIST
RISPOSTA ALL'INVITO N. 100461/2012
DEL 27/03/2012**

MEMORIA

il sottoscritto CACCIALUPI MASSIMO nato a Milano il 14/05/1949 e ivi residente in via Vivaio, 16, C.F. CCCMSM49E14F205E, in qualità di liquidatore della società **"FLASH & PARTNERS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE"** con sede legale ed amministrativa in Tombolo (PD), via Vittorio Veneto n. 99, Codice fiscale 03794420285 (di seguito "la Società")

PREMESSO CHE

- in data 21 dicembre 2010 veniva notificato alla Società dalla Guardia di Finanza – Comando Nucleo di Polizia Tributaria di Padova, processo verbale di constatazione relativo al periodo di imposta 2008;
- in tale PVC venivano contestati acquisti da fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata;
- l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Padova, in data 30 marzo 2012, ha notificato alla scrivente società invito n. 100461/2012, con il quale veniva richiesto di fornire entro 90 giorni le prove che i fornitori degli acquisti contestati con il PVC di cui sopra svolgano prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

PRODUCE LA SEGUENTE MEMORIA AL FINE DI DARE DIMOSTRAZIONE DI QUANTO RICHIESTO CON L'INVITO N. 100461/2012

La Società Flash & Partners Spa nasce nel febbraio del 2003 a seguito di un'operazione di conferimento di due rami di azienda, uno produttivo e l'altro commerciale, detenuti rispettivamente dalla società Fashion Group Srl e dalla società Flash & Partners Srl.

Le due società operavano nel mercato della moda già da molti anni; Fashion Group Srl si occupava della creazione, dello sviluppo e della produzione dei modelli, mentre Flash & Partners Srl si occupava della loro commercializzazione. La riunione dei due rami aziendali aveva come obiettivo la razionalizzazione della struttura dei costi e la creazione di sinergie operative all'interno del gruppo.

L'operazione di aggregazione delle due aziende si è dimostrata una scelta quanto mai proficua, in quanto i ricavi della società sono aumentati in maniera esponenziale in seguito alla predetta fusione.

Infatti nel 2003 la Società Flash & Partners Spa fatturava circa 15 milioni di Euro, arrivando alla fine del 2007 ad un fatturato di oltre 100 milioni di Euro.

L'esplosione dei ricavi è stata inaspettata anche per gli stessi soci amministratori, i quali si sono trovati a dover governare un'azienda in rapida e cospicua espansione.

Come tutte le grandi aziende operanti nel campo della moda, la Società ha dovuto abbandonare la produzione italiana per affidarsi a quella dei paesi del Far East al fine di guadagnare competitività rispetto alla concorrenza in termini di costi di produzione e, quindi, di prezzo dei propri prodotti sul mercato.

In tale contesto la Società inizia per la prima volta ad affidarsi a fornitori, principalmente cinesi, la cui selezione avveniva non direttamente ma attraverso soggetti di fiducia, per lo

più intermediari, i quali da tempo operavano in quella zona del mondo e che, di volta in volta, proponevano al management della Società i fornitori che ritenevano più adatti alle esigenze produttive. Il successo di queste collaborazioni dipende molto anche dall'abilità dell'agente nel far realizzare, al produttore da lui individuato e segnalato all'azienda, il lavaggio, l'effetto ecc... necessari alla creazione di prodotti in linea con l'immagine dei nostri marchi. Tali prodotti spesso non sono di semplice realizzazione e quindi, una volta raggiunto il risultato voluto con un produttore, non se ne cerca un altro in quanto lo stesso risultato è difficilmente replicabile da altri produttori.

Come ben risaputo tali fornitori sono essenzialmente produttori di nazionalità e residenza cinese, che però di regola fatturano le loro lavorazioni attraverso società generalmente collocate all'estero e, nella fattispecie, in Hong Kong. Tale situazione viene subita dalla Flash & Partners Spa, in quanto si trova ad operare in un sistema che non è in grado di governare per motivi sia dimensionali che di conoscenza diretta dei produttori.

E' per questo che all'interno della propria contabilità sono annotate fatture emesse da soggetti residenti in Hong Kong.

Fatte queste premesse, sulle ragioni che hanno originato l'acquisto di prodotti da paesi "black list", con la seguente memoria si intende evidenziare ed illustrare entrambe le esimenti previste dall'art. 110 del T.U.I.R. per la deducibilità di tali costi.

**1) Effettivo interesse economico e concreta esecuzione delle operazioni
(seconda esimente prevista dall'art. 110, comma 11 TUIR)**

Come noto, l'art. 110, comma 11, TUIR prevede che il regime dell'indeducibilità delle transazioni con soggetti siti in Stati o territori c.d. *black list* non trovi applicazione se il contribuente dimostra, alternativamente,

- che il fornitore svolge "*prevalentemente un'attività commerciale effettiva*" o

- che *"le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione"*.

Si illustra per prima l'esistenza della seconda esimente, ossia l'economicità delle transazioni e la loro concreta esecuzione, poiché questa dimostra inconfutabilmente che il regime dell'ineducibilità previsto dall'art. 110, comma 10, TUIR non è applicabile alla scrivente società.

Sul punto si evidenzia che i verificatori hanno già dato contezza nella propria verifica che le operazioni hanno avuto concreta esecuzione; quindi nella presente memoria si andrà ad evidenziare solo l'esistenza dell'effettivo interesse economico che la Società ha ritratto dall'utilizzo di tali fornitori, dando per dimostrato che le operazioni hanno avuto effettiva esecuzione.

Al fine di dimostrare l'effettivo interesse economico si produce in allegato un tabulato riepilogativo con singoli tabulati specifici (All. 1), suddiviso per fornitore e per tipologia di prodotto, nel quale sono riepilogati i costi di acquisto e di produzione dei beni provenienti da fornitori con sede in paesi a fiscalità privilegiata, nonché il prezzo medio di vendita di tali prodotti, con evidenziato il margine conseguito.

La colonna B del suddetto tabulato descrive lo stato del bene acquistato ("prodotti finiti" o "semilavorati").

Il costo di acquisto della colonna H è comprensivo dei costi accessori (dazi, noli, etc). Nel caso dei prodotti catalogati come "semilavorati" sono stati aggiunti (colonna I) anche i costi di completamento specifici.

Il costo complessivo così determinato per ogni articolo (colonna M) è stato diviso per il numero di pezzi acquistati (colonna G) venendo così a calcolare il costo unitario complessivo del prodotto finito per ogni singolo articolo (colonna N).

Teniamo presente che, per gli articoli che erano "semilavorati" all'acquisto, tale costo complessivo è comprensivo anche di alcune lavorazioni effettuate da soggetti italiani, con una incidenza di costo decisamente superiore rispetto al costo complessivo degli articoli acquistati già come "prodotti finiti".

Il costo complessivo per ogni articolo è stato poi confrontato con il prezzo medio effettivo di vendita (colonna O), evidenziando la percentuale di ricarico conseguita (colonna Q).

Analogo confronto è stato fatto anche con il prezzo teorico di listino (colonne R, S e T).

Come si può vedere, il margine conseguito è molto positivo, dimostrando in maniera palese **la convenienza e l'interesse economico dell'operazione effettuata.**

Al fine di far risaltare ancor di più tale interesse economico si porta a conoscenza che in quell'anno la marginalità complessiva dell'azienda, comprensiva quindi di quella realizzata con la vendita dei prodotti acquistati da fornitori privilegiati, è stata mediamente del 34,05% (All. 2).

Ad ulteriore riprova dell'economicità delle transazioni contestate la società ha chiesto, per un campione variegato di modelli della collezione 2008, dei preventivi a dei fornitori residenti per la realizzazione in Italia degli stessi.

I preventivi sono riportati nell'allegato 3) assieme ad una tabella riepilogativa che riporta il codice modello ed il prezzo indicato nei preventivi dei fornitori italiani. Lo stesso prezzo viene poi incrementato del costo medio (pari a 2 €) degli accessori personalizzati (patch, bottoni, etichette, cartellini, sacchetti, ecc... con il logo del marchio) ed abbattuto del 10% per tenere conto del tasso di inflazione.

Come si evince dalla tabella, **in tutti i casi la società ha ottenuto un risparmio acquistando dai fornitori c.d. black list.**

Inoltre, nella quasi totalità dei casi l'aggravio di costo che la società avrebbe subito acquistando invece dal fornitore italiano risulta particolarmente elevato (in più dell'80% dei casi sarebbe andato da oltre il 50% fino anche a quasi il 377%)

Infine, per diversi modelli del campione il costo di acquisto dal fornitore residente sarebbe stato molto vicino al prezzo medio di rivendita ottenuto dalla società e si sarebbe realizzato quindi un margine sicuramente troppo basso per coprire gli altri costi generali e distributivi dell'azienda. **In più della metà dei casi i prezzi medi di vendita applicati da Flash & Partners ai propri clienti finali sono stati addirittura inferiori rispetto ai prezzi di acquisto che la scrivente avrebbe scontato presso i fornitori italiani.** Ciò, in tutta evidenza, avrebbe obbligato la società ad applicare prezzi di vendita superiori perdendo una parte dei propri clienti finali. Ricordiamo, infatti, che Flash & Partners non commercializza *griffe* di lusso, ma prodotti di fascia media, ossia per clienti finali massimamente attenti al prezzo del prodotto, per i quali, in altre parole, l'aumento anche di soli 20 o 30 € su un capo potrebbe comprometterne l'acquisto.

2) Prevalente svolgimento da parte del fornitore di un'attività commerciale effettiva (prima esimente di cui all'art. 110, comma 11 TUIR)

Nonostante il TUIR preveda, pacificamente, che le due esimenti siano tra loro alternative, ai fini collaborativi e per dimostrare l'assoluta legittimità dell'operato della scrivente società, si producono anche documenti attestanti lo svolgimento, da parte dei fornitori contestati, di un'attività commerciale effettiva.

Occorre premettere che nel caso in cui si operi con soggetti terzi, non collegati, non correlati o non facenti parte dello stesso gruppo il reperimento della documentazione che sarà di

seguito prodotta non è agevole e spesso si incontrano ritrosie e scarsa collaborazione da parte degli stessi fornitori che non comprendono le ragioni delle richieste di documentazione sociale, statutaria, contabile o bancaria.

Ad ogni modo la società, al fine di sgombrare ogni dubbio circa la bontà del proprio operato, si è adoperata anche per raccogliere documentazione attestante lo svolgimento di un'attività commerciale da parte dei fornitori contestati.

Alla presente memoria si allega, dunque, la seguente documentazione:

- **Asia Pacific SP&T Company Ltd (All. 6)**
 - **Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry**
 - **Certificato di prima iscrizione (1999)**
 - **Statuto sociale**
 - **Dichiarazione annuale redditi/soci**
 - **Comunicazioni varie**

- **Best Honour Corporation Ltd. (All. 7)**
 - **Iscrizione annuale CCIAA locale e pagamento diritti**
 - **Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry**
 - **Certificato di prima iscrizione (2002)**
 - **Statuto sociale**
 - **Dichiarazione annuale redditi/soci**
 - **Fatture utenze**
 - **Attestazione dipendenti in forza**
 - **Quietanza contributi assicurazione dipendenti**

- Colour Max (Fashion) Ltd (All. 8)

- Iscrizioni annuali CCIAA locale
- Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
- Certificato di prima iscrizione (2002)
- Statuto sociale
- Dichiarazione annuale redditi/soci
- Certificato di registrazione per l'import-export
- Fatture utenze e noleggi
- Contratto d'affitto
- Biglietto da visita
- Estratti conto bancari
- Quietanze e notifiche assicurazione dipendenti

- Ente (HK) Merchandising Co. Ltd (All. 9)

- Iscrizione annuale CCIAA locale
- Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
- Certificato di prima iscrizione (1999)
- Statuto sociale
- Dichiarazione annuale redditi/soci
- Contratti d'affitto
- Dichiarazioni remunerazioni dipendenti
- Prospetto retribuzioni e contribuzioni dipendenti
- Polizza assicurativa
- Certificato di registrazione per l'import-export
- Fatture utenze e affitto

- **Farbo Fashions Ltd (All. 10)**
 - **Iscrizioni annuali CCIAA locale**
 - **Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry**
 - **Certificato di prima iscrizione (1976)**
 - **Statuto sociale**
 - **Dichiarazione annuale redditi/soci**
 - **Fatture utenze varie**
 - **Prospetto dipendenti**
 - **Fattura affitto**
 - **Bilancio I trimestre 2008**

- **Full Famous Ltd (All. 11)**
 - **Iscrizioni annuali CCIAA locale**
 - **Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry**
 - **Certificato di prima iscrizione (2003)**
 - **Statuto sociale**
 - **Dichiarazione annuale redditi/soci**

- **Global Link Garment Ltd (All. 12)**
 - **Iscrizione annuale CCIAA locale**
 - **Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry**
 - **Certificato di prima iscrizione (2001)**

- Statuto sociale
- Dichiarazione annuale redditi/soci
- Contratti di consulenza
- Contratti di distribuzione esclusiva
- Ricevute utenze e spese amministrative

- Gracedon Knitters Ltd (All. 13)

- Iscrizione annuale CCIAA locale
- Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
- Certificato di prima iscrizione (1987)
- Certificati di variazione denominazione (1988 e 1991)
- Statuto sociale
- Dichiarazione annuale redditi/soci
- Fatture utenze varie

- Great Pacific (Far East) Ltd (All. 14)

- Iscrizioni annuali CCIAA locale
- Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
- Certificato di prima iscrizione (1986)
- Certificato di variazione denominazione (1986)
- Statuto sociale
- Dichiarazione annuale redditi/soci
- Comunicazioni varie

- Fatture utenze varie
 - Contratto d'affitto
 - Polizza assicurativa dipendenti
- JF (Asia) International Ltd (All. 15)
- Iscrizione annuale CCIAA locale
 - Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
 - Certificato di prima iscrizione (2006)
 - Statuto sociale
 - Dichiarazione annuale redditi/soci
- Lexs International Fashion Trading Ltd (All. 16)
- Iscrizione annuale CCIAA locale
 - Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
 - Certificato di prima iscrizione (2006)
 - Statuto sociale
 - Dichiarazione annuale redditi/soci
 - Comunicazioni varie
 - Fatture varie utenze
 - Nominativi dipendenti
 - Documentazione comprovante la spedizione di merci
- Massima Ltd (All. 17)

- Iscrizione annuale CCIAA locale
 - Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
 - Certificato di prima iscrizione (2001)
 - Statuto sociale
 - Certificati vari
 - Dichiarazione annuale redditi/soci
- Metal Creation (& Design) Ltd (All. 18)
- Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
 - Certificato di prima iscrizione (2007)
 - Statuto sociale
 - Delibere e comunicazioni varie
 - Dichiarazione annuale redditi/soci
- Oriental Development Ltd (All. 19)
- Iscrizione annuale CCIAA locale
 - Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
 - Certificato di prima iscrizione (2002)
 - Statuto sociale
 - Variazione denominazione (2003)
 - Dichiarazione annuale redditi/soci

- **Sinergy Asia Ltd (All. 20)**

- **Iscrizione annuale CCIAA locale**
- **Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry**
- **Certificato di prima iscrizione (2008)**
- **Statuto sociale**
- **Dichiarazione annuale redditi/soci**
- **Comunicazioni varie**
- **Elenco soci Sinergy Group srl emesso dalla CCIAA di Trento**
- **Fatture utenze varie**
- **Estratti conto affitti**
- **Contratti d'impiego dipendenti**

- **Team Idea Fashions (HK) Ltd (All. 21)**

- **Iscrizioni annuali CCIAA locale**
- **Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry**
- **Certificato di prima iscrizione (1996)**
- **Statuto sociale**
- **Dichiarazione annuale redditi/soci**
- **Fatture utenze varie**

- **The single Q. Ltd (All. 22)**

- **Iscrizioni annuali CCIAA locale**
- **Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry**

- Certificato di prima iscrizione (2001)
 - Statuto sociale
 - Dichiarazione annuale redditi/soci
 - Certificato di registrazione per l'import-export
 - Fatture utenze varie
 - Prospetto contributi assicurazione dipendenti
 - Contratto d'affitto
- Tonsam (International) Ltd (All. 23)
- Iscrizione annuale CCIAA locale
 - Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
 - Certificato di prima iscrizione (2004)
 - Statuto sociale
 - Dichiarazione annuale redditi/soci
- Trendtime International Ltd (All. 24)
- Iscrizione annuale CCIAA locale
 - Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
 - Certificato di prima iscrizione (2004)
 - Statuto sociale
 - Variazione denominazione
 - Dichiarazione annuale redditi/soci

- Zenhank Garment Factory Ltd (All. 25)
 - Iscrizioni annuali CCIAA locale
 - Pagina sito internet ICRIS CSC Companies Registry
 - Certificato di prima iscrizione (1976)
 - Statuto sociale
 - Dichiarazione annuale redditi/soci
 - Comunicazione cambio sede legale
 - Quietanza contributi assicurazione dipendenti
 - Contratto di leasing dei locali
 - Fatture utenze varie

Sulla base della documentazione prodotta si ritiene di aver dimostrato l'esistenza di entrambe le esimenti previste dall'art. 110 comma 11 del Tuir (nonostante l'alternatività delle stesse) per la deducibilità dei costi derivanti dall'acquisto di prodotti da fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata.

A disposizione per eventuali chiarimenti e/o per un incontro porgo distinti ossequi.


Massimo Caccialupi

Allegati:

- 1) Prospetto riepilogativo costi, prezzi di vendita e margini e tabulati di dettaglio.
- 2) Prospetto calcolo marginalità media dell'azienda anno 2008
- 3) Prospetto di confronto costo effettivo e costo di acquisto da fornitore italiano;;
- 4) Fatture di vendita di campionari a Best Honour Corporation Ltd.
- 5) Fatture di acquisto costi di completamento
- 6) Documenti "Asia Pacific SP&T Company Ltd"
- 7) Documenti "Best Honour Ltd"
- 8) Documenti "Colour Max (Fashion) Ltd"
- 9) Documenti "Ente (HK) Merchandising Co. Ltd"
- 10) Documenti "Farbo Fashions Ltd"
- 11) Documenti "Full Famous Ltd"
- 12) Documenti "Global Link Garment Ltd"
- 13) Documenti "Gracedon Knitters Ltd"
- 14) Documenti "Great Pacific (Far East) Ltd"
- 15) Documenti "JF (Asia) International Ltd"
- 16) Documenti "Lexs International Fashion Trading Ltd"
- 17) Documenti "Massima Ltd"
- 18) Documenti "Metal Creation (& Design)"
- 19) Documenti "Oriental Development Ltd"
- 20) Documenti "Sinergy Asia Ltd"
- 21) Documenti "Team Idea Fashions (HK) Ltd"
- 22) Documenti "The single Q. Ltd"
- 23) Documenti "Tonsam (International) Ltd"

24) Documenti "Trendtime International Ltd"

25) Documenti "Zenhank Garment Factory Ltd"